- VERBALE DI ACCORDO –

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI, FORESTALI PRIVATI, FLOROVIVAISTI E SEMENZIERI, DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E PRATO

Il giorno, 30 dicembre 2008, alle ore 15,00, in Firenze, Viale Giovanni Amendola, n.46, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

tra

l'**UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Firenze,** rappresentata dal Presidente Francesco Miari Fulcis,

l'**UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI,** rappresentata dal Presidente Vittorio Pancrazi,

entrambi assistiti dai signori:
- Roberto Comparini Bardzky, Vice Presidente Vicario dell'Unione Agricoltori di Firenze, Capo Delegazione alle trattative,
- Sergio Berziga, Direttore,
- Marco Alessandro Bani, Vice Direttore,
- Luca Giraldi, del Servizio Legale-Sindacale,
- Antonella Lazzereschi, Segretaria dell'Unione Pratese Agricoltori,
- Ilaria de' Carolis, dell'Ufficio Previdenza,

con la partecipazione :
- del **Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in Economia di Firenze**, competente, per la categoria, anche per la Provincia di **Prato**, rappresentato dal Presidente Ferdinando Guicciardini;

- del **Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori in Economia di Firenze**, competente, per la categoria, anche per la Provincia di **Prato**, rappresentato dal Presidente Pietro Majnoni;

- del **Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice di Firenze**, competente, per la categoria, anche per la Provincia di **Prato**, rappresentato dal Presidente Antonio Morino,

e della Commissione tecnica per le trattative,

la **FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato,** rappresentata dalla Presidente Roberto Nocentini, assistito dal Direttore Raffaello Betti e da Gianni Donati;

la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) di Firenze,** rappresentata dal Presidente Sandro Piccini, assistito dal Vice Presidente Lapo Baldini;

la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) di Prato,** rappresentata dal Presidente Andrea Terreni,

da una parte,

e

la **FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (FLAI/CGIL)** della Provincia di **Firenze**, rappresentata dal Segretario Generale Damiano Marrano e da Sandra Cappellini, Emiliano Ciani, Francesco Baccanelli, Roberto Bacci, Andrea Generini, Antonella Caselli, Lara Lusi, Alessandra Cozzi, Paolo Innocenti, Maurizio Pezzetti, Paolo Perferi, Vito Colangelo, Renato Bernardini, Roberto Piantini, Claudio Piazzino, Giuseppe Lapini, Paolo Forni, Santo Conte, Massimo Arienti Fiavo, Fabrizio Camiciottoli, Paolo Manetti, Damiano Guidarelli, Andrea Nava, Angelo Caravello, Filippo Ceccarelli, Adriano Burberi, Marco Berti;

la **FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (FLAI/CGIL)** della Provincia di **Prato**, rappresentata dal Segretario Territoriale Francesco Toccafondi;

la **FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE. AMBIENTALE, INDUSTRIALE** (**F.A.I./C.I.S.L.)** Territoriale di **Firenze** e **Prato**, rappresentata dal Segretario Generale Emilio Sbarzagli, e da Andrea Piccini, Massimiliano Gori, Giorgio Bernini, Dino Belcari, Fausto Edgar Bravo, Emanuele Fantaccini, Federico Gabbrielli, Giuliano Ninci, Damiano Spinelli, Tonino Verano, Vincenzo Vermigli, Leonardo Vinci, Gueye Salifa, Guglielmo Matteini;

la **UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI** (**U.I.L.A. / U.I.L.)** delle Provincie di **Firenze** e **Prato**, rappresentata dal Segretario Generale Carlo Bellucci e da Paolo Casci della Segreteria,

dall'altra parte,

vista l'Ipotesi di Accordo, del 22 maggio 2008, si stipula il **Verbale di Accordo** per il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, di Firenze e Prato del 18 novembre 2004, di cui all'art.2 del Contratto Collettivo Nazionale di categoria del 6 luglio 2006.

Il presente accordo consta di **n. 13 documenti** e riporta allegati : il Protocollo d'Intesa del 22 maggio 2008 (DOC n.14), sugli **Appalti di manodopera**; la **Convenzione F.I.M.I. 2009** (DOC. n. 15) stipulata il 22 maggio 2008; l'**Accordo Sindacale 30 dicembre 2008** (DOC. n. 16) per il Regolamento di gestione del Comitato F.I.M.I. e designazione dei suoi componenti, l'**Accordo Sindacale 30 dicembre 2008,** (DOC. n. 17) inerente la definizione degli schemi tipo dei contratti individuali di assunzione degli operai a tempo determinato, l'Accordo Sindacale 30 dicembre 2008 (DOC. n. 18) afferente la costituzione dell'Osservatorio Interprovinciale e la nomina dei componenti la Commissione per la formazione professionale per un totale di **fogli n. 59**, complessivi.

DOC. N.1

L'art.2 del C.I.L. 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

ART. … - Decorrenza e durata del Contratto Interprovinciale

Il presente contratto decorre, secondo le specifiche norme di rinvio, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato, da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto, ancorché disdettato, conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

DOC. N. 2

L'art.3 del C.I.L. 18 novembre 2004, è sostituito dal seguente :

ART. … - Efficacia del Contratto Interprovinciale

Le norme stabilite dal presente contratto interprovinciale sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti, nelle Provincie di Firenze e Prato.

Il presente contratto fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, per le norme non espressamente disciplinate dal C.I.L. stesso.

DOC. N. 3

L'art.4 del C.I.L. 18 novembre 2004 é sostituito dal seguente:

ART. … - Sistema di relazioni sindacali

Le parti, prendendo atto delle difficoltà esistenti nel settore agricolo, anche in riferimento alle politiche agricole dell'Unione Europea, e dell'andamento dell'economia mondiale, riaffermano la necessità di proseguire con uno specifico sistema di relazioni sindacali.

- che, pertanto, è necessario continuare con azioni supportate da intervento pubblico, tendenti a riequilibrare la situazione finanziaria delle aziende ed al tempo stesso volta a sostenere gli investimenti per nuovi impianti, strutture e miglioramenti, onde permettere alla nostra agricoltura di essere competitiva con quella europea e mondiale,

concordano:

- di promuovere azioni sindacali di intervento e di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, per definire linee di iniziative indirizzate a difendere ed a rilanciare l'agricoltura fiorentina e pratese, e con esse le loro peculiari strutture aziendali, a fronte, pure, di emergenze nuove quali l'ambiente, i mutamenti di mercato, in rapporto al prodotto trasformato e alla sua commercializzazione, diretta da parte degli Agricoltori e/o dall'industria di trasformazione.

Nel quadro quindi di questo sistema di relazioni sindacali, si conviene:

1) ai sensi di quanto stabilito dall'art.6 del CCNL, 6 luglio 2006, di mantenere operativo l'OSSERVATORIO INTERPROVINCIALE SUL COMPARTO AGRICOLO, composto da rappresentanti delle sottoscritte Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.

   Compito dell'Osservatorio sarà quello dell'analisi, dello stato del settore, delle necessità, delle misure da individuare per superare eventuali crisi, valutando e comparando anche, le varie congiunture presenti in Italia ed in Europa.

2) Analizzare i piani di investimento, progetti di ristrutturazione e/o riconversione di settore e/o aziendali, tendendo a valorizzare quelli articolati in modo da:

2.a – Agevolare il recupero di qualità e competitività delle imprese, attraverso programmi che, finalizzati all'acquisizione di maggiore efficienza tecnica e organizzativa aziendali nonché volti ad un più proficuo utilizzo della forza di lavoro, consentano di ottenere prodotti qualitativamente superiori con prezzi in grado di confrontarsi anche con quelli provenienti da fuori delle aree comunitarie;

2.b – tenendo presente la conformazione territoriale delle due provincie, in prevalenza collinari e montane, essere volti a favorire le colture di qualità e le attività che prospettino di avere un futuro nel libero mercato quali, ad esempio, la viticoltura, l'olivicoltura, l'agriturismo, la zootecnia di qualità, la forestazione privata e le stesse produzioni integrate e biologiche;

2.c – essere prevalentemente indirizzati verso aziende che diano ragionevole certezza di poter collocare sul mercato il prodotto finito ovvero che ne abbiano la potenzialità di farlo, oppure di essere inserite in consolidati sistemi di filiera agro-alimentari o agro-industriali per non creare eccedenze di produzione nel comparto;

2.d – che i piani siano inquadrati in sistemi per cui l'aiutare le aziende a creare strutture efficienti, voglia anche dire creare opportunità di buona occupazione, non solo per esse stesse ma anche nelle trasformazioni, nella gestione e nell'indotto (accordi di filiera).

3) Valutare ed indirizzare scelte che siano tese al potenziamento della qualità delle produzioni ed al recupero di efficienza nelle Aziende, che assumono manodopera dipendente.

4) Definire progetti di integrazione di filiera, di rapporto con l'industria di trasformazione, di commercializzazione, privilegiando strutture aziendali organizzabili rispetto ai progetti.

5) Individuare progetti di formazione professionale mirati all'allargamento della base occupazionale anche attraverso un necessario ricambio generazionale con attenzione all'occupazione femminile, progetti che prevedano il coinvolgimento delle Aziende nella definizione e nell' attuazione dei progetti stessi.

6) Nell'ambito dell'Osservatorio Interprovinciale di Settore, le Organizzazioni firmatarie, procederanno alla costituzione di una apposita Commissione Paritetica per la Formazione Professionale.
   La Commissione sarà formata da 6 rappresentanti nominati dalle singole Organizzazioni entro 30 giorni dalla stipula del C.I.L. .-
   Di norma la Commissione si riunirà almeno 2 volte l'anno.
   Compiti della Commissione sono:
   a) Promuovere un censimento dei bisogni formativi nel territorio di competenza;
   b) promuovere un censimento sulle disponibilità aziendali al recepimento della manodopera formata. A questo scopo la Commissione elaborerà appositi questionari da inviare alle Aziende interessate;
   c) sulla base delle risultanze delle iniziative di cui sopra, la Commissione elaborerà analisi e proposte verso Enti Pubblici e soggetti interessati alla gestione ed allo sviluppo della Formazione Professionale;
   d) nel caso in cui, dalla collaborazione di soggetti Pubblici e Privati, dovessero sorgere nel territorio di pertinenza, Associazioni, Imprese, Società Miste, finalizzate al sostegno ed allo sviluppo della Formazione Professionale, le Organizzazioni firmatarie il presente C.I.L., ferme restando le specifiche autonomie e peculiarità, valuteranno la possibilità di aderire alle iniziative migliori per far emergere le necessità del comparto agricolo, forestale e florovivaista.

   La Commissione nello svolgimento della propria attività e nella elaborazione delle proposte manterrà uno stretto rapporto con le strutture previste allo scopo dal vigente CCNL.

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che l'Osservatorio Interprovinciale rappresenta:

7 – lo strumento di consultazione permanente, di promozione per un nuovo e più ampio rapporto con il mondo economico, scientifico e l'Università e per fornire studi ed indicazioni alle Commissioni tripartite di cui alla legge regionale n.52/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.a – il tavolo per incontri tematici rispetto ai singoli settori produttivi.

7.b – il momento di individuazione di Piani di investimento, Progetti di ristrutturazione, Progetti di occupazione di rioccupazione nel settore, Progetti di formazione professionale.

7.c – la sede per l'elaborazione di proposte per una politica del credito a sostegno dei progetti su indicati.

Le parti sindacali competenti sono impegnate ad assumere nelle loro linee di iniziative, le indicazioni e gli indirizzi che scaturiranno da tale confronto.

8) L'Osservatorio effettuerà i rilievi e le valutazioni, ai fini della determinazione annuale della parte variabile di salario di cui all'art. … (ex 24 CIL) del presente contratto.

9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver costituito il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di cui al punto n.8 dell'allegato n.3, al C.C.N.L. 6 luglio 2006 .-

DOC. n. 4

L'Art. 11 del C.I.L. 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

ART. … - Classificazione degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri

A) OPERAI AGRICOLI E FORESTALI PRIVATI

Gli operai agricoli e forestali privati delle provincie di Firenze e Prato sono classificati come segue:

AREA 1^ :

Specializzati Super

Sono operai specializzati super le figure configurabili con i seguenti profili professionali:

- il **capo operaio**, cioè l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata professionalità, oltreché a svolgere le sue proprie mansioni di qualifica, per incarico del datore di lavoro o di chi per lui, coordina il lavoro degli altri operai in azienda eseguendo e facendo eseguire le direttive impartitegli rendendosi così responsabile dei cicli lavorativi assegnatigli.

- Il **responsabile – selezionatore delle specie avicole**, cioè l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovrintende al funzionamento del centro di incubazione delle specie avicole ed effettua la selezione e la individuazione genetica delle suddette specie, con responsabilità operativa inerente al ciclo di lavorazioni assegnategli.

- Il **responsabile di produzioni di specie volativi di selvaggina**, cioè l'operaio che negli stabilimenti, assimilabili a quelli di produzione avicola, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, effettua, negli stabilimenti assimilabili a quelli di produzione avicola, selezione e la individuazione genetica delle specie volatili di selvaggina, con responsabilità operativa inerente l ciclo di lavorazione assegnatogli.

- Il **cantiniere esperto**, cioè l'operaio che oltre ad avere la responsabilità del carico e dello scarico dei prodotti della cantina, è in possesso di particolare esperienza e capacità professionale teorico-pratica per cui è in grado di effettuare autonomamente e con responsabilità, tutte le operazioni di vinificazione (escluse le funzioni proprie dell'enologo) nonché quelle susseguenti per la preparazione definitiva e la sua conservazione.

- L'**ibridatore-selezionatore**, cioè l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1° genere selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatagli.

- Il **conduttore-meccanico di autotreni o autoarticolati**, cioè l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati, automezzi di portata superiore ai 75 q.li, provvede alla loro manutenzione ordinaria effettuabile con attrezzature messegli a disposizione dall'azienda, svolgendo così un'attività lavorativa polivalente.

- Il **conduttore meccanico di macchine operatrici complesse di nuova generazione operanti nel settore vitivinicolo,** cioè l'operaio che fornito di patente di guida, con l'autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, oltre alla conduzione in campo a regola d'arte ed all'uso, anche su strada, di macchine operatrici complesse che svolgono più operazioni, di nuova generazione presenti nel settore viticolo, provvede alla puntuale manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, compatibilmente con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo attività lavorativa polivalente

- Il **responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione**, cioè l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo professionale, sovrintende al funzionamento degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione avendone la responsabilità, e provvede anche alla manutenzione e riparazione degli stessi, svolgendo attività lavorativa polivalente.

- Il **conduttore-riparatore di macchine agricole**, cioè l'operaio che munito di patente di guida con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, oltreché alla guida di mezzi su strada ed in azienda svolgendo a regola d'arte tutte le operazioni che i mezzi permettono, effettua, oltre alla manutenzione e piccole riparazioni proprie degli operai specializzati, le riparazioni ordinarie delle macchine e mezzi intervenendo su tutte le parti delle macchine esclusi quindi gli interventi specialistici (pompista, carburatorista, elettrauto, operazioni sul motore che richiedono particolari interventi), svolgendo quindi l'attività lavorativa polivalente.

- Il **responsabile delle lavorazioni in serra**, cioè l'operaio che con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, individua i tempi e le modalità per la produzione delle diverse varietà di piante, effettua tutte le mansioni inerenti alle lavorazioni di serra scegliendo in modo autonomo i più opportuni prodotti per la concimazione, disinfestazione, miscelazione dei prodotti chimici, ormoni e marze per il taleaggio, ecc. ed ha la diretta responsabilità, limitatamente al ciclo di lavorazione, del complesso delle lavorazioni che vi vengono effettuate.

- L'**addetto agli allevamenti bovini-fecondatore laico**, cioè l'operaio che, oltre alle mansioni tutte previste per gli addetti agli allevamenti bovini assume compiti di responsabilità concernente la fecondazione artificiale delle bovine che effettua con autonomia esecutiva e specifica conoscenza teorico-pratica.

- Il **responsabile del settore zootecnico**, cioè l'operaio che oltre alle normali mansioni dell'addetto agli allevamenti, con autonomia esecutiva e specifica competenza tecnico-pratica, assume la responsabilità della conduzione razionale della stalla sia per quanto riguarda l'alimentazione che per quanto attiene la cura sanitaria del bestiame. A puro titolo esemplificativo le sue mansioni aggiuntive rispetto a quelle dello specializzato, sono le seguenti:
  - disporre il funzionamento, gli orari e quant'altro concernente le operazioni per il regolare funzionamento della stalla;
  - assistere e coadiuvare il veterinario in tutte le operazioni e nei parti, eventualmente sostituendolo nel disbrigo delle normali pratiche sanitarie.

Parte specifica AGRITURISMO

Sono specializzati super, i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche:

Il **capo cuoco** che con iniziativa autonoma ed operativa, nell'ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per lui, con funzioni di coordinamento e di controllo, disciplina tutto il lavoro inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando direttamente la preparazione di pasti, essendo il responsabile anche della fase di somministrazione.

Il **responsabile-manutentore degli impianti agrituristici**, che con specifica capacità professionale, acquisita per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature inerenti l'attività agrituristica, effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, essendone responsabile. Coordina l'attività degli altri addetti ed in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.

Istruttore ippico-responsabile del maneggio.

Specializzati :

Sono operai specializzati, le figure di cui sotto:

il trattorista – il meccanico – il motorista – il ruspista – il conduttore di automezzi o di macchine operatrici per cui occorra la patente - il falegname – il fabbro – il muratore – il frantoiano responsabile dell'andamento del frantoio e del funzionamento dei macchinari – il potatore che conoscendo la vita delle piante dimostri di sapere eseguire a regola d'arte la potatura compresa quella di riforma dell'olivo – l'innestatore – il gestore degli spacci di vendita, e nelle aziende nelle quali si effettuano in modo continuo la lavorazione delle carni – il macellatore – il selezionatore delle carni – il rifilatore – il preparatore di miscele – il norcino, il responsabile della stagionatura dei prodotti – l'ortolano – il giardiniere – il vivaista – il magazziniere che, oltre ad avere la responsabilità del carico e scarico dei prodotti provveda anche alla compilazione dei mandati – il frigorista, patentato e non, comunque responsabile della conservazione dei prodotti – il mungitore – l'addetto alle linee di imbottigliamento, che opera normalmente su tute le macchine per la lavorazione ed il confezionamento che, oltreché provvedere al cambio dei formati, predispone la messa a punto, cura la manutenzione e le ordinarie riparazioni – l'addetto alla cura e all'allevamento del bestiame bovino da latte in stalle specializzate che svolge le seguenti mansioni:

- mungitura, che in caso di necessità deve essere effettuata anche a mano;
- pulizia della stalla e dell'abbeveratoio;
- preparazione della lettiera;
- predisposizione, modalità e la relativa somministrazione dei foraggi freschi, insilati e dei mangimi, nonché la loro eventuale miscelazione;
- allevamento dei vitelli e del toro da riproduzione;
- conoscenza dei calori della bovina e predisposizione di tutte le operazioni per la fecondazione;
- svolgere l'assistenza ai parti.

L'addetto al taglio e alla lavorazione del legname nei boschi – l'addetto alle incubatrici ed agli allevamenti specializzati di tipo industriale di animali di bassa corte – l'addetto al molino – il preparatore di miscele per mangimi – l'addetto alla selezionatura di animali di bassa corte – l'addetto alla macellazione ed alla lavorazione di carne bovina e suina.

Parte specifica AGRITURISMO

Sono **specializzati**, i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche:

cuoco unico che presti l'attività in aziende in cui la struttura del servizio di ristorazione richiede autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali – Muratore – Pizzaiolo – addetto

ai campi sportivi ed ai giuochi – manutentore aree verdi con patentino fitosanitario – gestore degli spacci aziendali compresa la vendita a prodotti di fattoria – magazziniere – addetto al ricevimento, sistemazione ospiti, intrattenimento, con padronanza di lingue straniere.

AREA 2^:

Qualificati

Sono operai qualificati le sotto elencate figure:

Il magazziniere – il cantiniere - il sorvegliante – la guardia non giurata – il terzuomo – il conduttore di mezzi meccanici per i quali non occorre la patente – l'imboccatore – l'addetto alla cura e sorveglianza del bestiame bovino non da latte e / o equino, anche allo stato brado – il potino – l'addetto alla confezione dei recipienti per vino ed olio – l'aiuto trattorista – l'aiuto motorista – l'aiuto meccanico – l'aiuto ortolano ed inoltre, per i primi sei mesi d'impiego, l'operaio nuovo assunto per la lavorazione della carne bovina o suina che abbia mai svolto nel passato analoghe mansioni.

Parte specifica per AGRITURISMO

Sono **qualificati** i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche :
cameriere che, oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto alloggi ed altri ambienti, opera nel servizio di ristorazione, guardaroba, lavanderia – aiuto cuoco – barista – banconiere – aiutante di tavola calda – addetto al maneggio cavalli.

AREA 3^:

Comuni

Sono operai comuni, le sottoelencate figure :

la fattoressa – il manovale – il lavoratore addetto a lavori di scasso, vangatura, zappatura, scerbatura e diradamento colture ortive e da rinnovo – l'addetto alla piegatura e legatura della vite allo stato secco - l'addetto alla raccolta ed infilzamento del tabacco allo stato verde, alla raccolta, cernita e confezionamento della frutta dell'uva da tavola e degli ortaggi, alla raccolta dell'uva (vendemmia), alla raccolta e raccattatura delle olive, alla pulizia dei magazzini e piazzali.

Parte specifica AGRITURISMO

Sono **comuni** i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche:
personale di fatica – personale di pulizia e stireria – fattoressa.

O O O

In presenza di attività di lavoro nuove o non contemplate nei gruppi sopraindicati, la classificazione di appartenenza sarà decisa dalle parti firmatarie del presente Contratto Collettivo, su richiesta di una delle parti (lavoratori, azienda, organizzazioni sindacali e RSU) entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.

IMPEGNO A VERBALE :

Le parti concordano nell’ambito dell’Osservatorio Interprovinciale di cui all’art. 4, punto 1), del presente C.I.L., di studiare gli inquadramenti degli operai agricoli in relazione alle innovazioni interessanti il settore atti anche a semplificare ed attualizzare la classificazione.

B) OPERAI FLOROVIVAISTI E SEMENZIERI

Le qualifiche e le classificazioni dei lavoratori sono quelle stabilite all'art.27 lett.B), del contratto collettivo nazionale del 6 luglio 2006.

In ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso articolo si precisa che:

- è classificato giardiniere o vivaista il lavoratore specializzato che alle dipendenze del conduttore o del Capo giardiniere o del Capo vivaista esegue e disimpegna con perizia e con responsabilità tutti i lavori inerenti al giardinaggio, alla coltivazione di fiori, dei semenzai, dei vivai e piantinai, nonché i diversi tipi di innesto delle piante alle cui coltivazioni è adibito; conosce ed esegue tutte le operazioni inerenti la conduzione di serre calde; sa preparare razionalmente gli imballaggi per il trasporto di piante e di fiori; conosce i trattamenti da usare per la difesa delle piante ; conosce la nomenclatura delle piante appartenenti alla varietà alla cui coltivazione è adibito;
- la figura del lavoratore "Falegname" è inclusa fra i lavoratori specializzati.

DOC. n. 5

L'Art.12 del Contratto Collettivo del 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente :

Art. … – Quadro operaio

Operai agricoli e forestali

E' il capo operaio che, oltre alle mansioni esecutive proprie di qualifica, su incarico insindacabilmente conferito dal datore di lavoro o da chi per lui, con autonomia esecutiva e discrezionalità decisionale, attua programmi aziendali e/o cicli produttivi predefiniti, verificandone la fattibilità economico-tecnica, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo direttamente dei risultati.

In ambito di quanto sopra, dispone per il lavoro degli altri operai, dell'azienda o di parte di essa, essendone responsabile, provvedendo a determinare anche eventuali turni, verificando, comunque, gli orari e lo svolgimento del lavoro e redigendo apposita nota, ai fini delle ore individuali prestate.

Trattandosi di particolare, specifico lavoro che assume anche caratteristiche di discontinuità, l'orario contrattuale di lavoro, di cui all'Art. … (ex 13) C.I.L., è distribuito, a discrezione dell'operaio, in una fascia oraria di 14 ore al giorno.

Il conferimento dell'incarico di quadro/operaio, essendo rapporto fiduciario, deve risultare da apposito atto sottoscritto direttamente dalle parti individuali.

Per lo svolgimento dell'incarico innanzi descritto, nell'arco di validità del presente C.I.L., spettano Euro 0.8876 orarie pari a Euro 150.00 mensili, da computarsi congiuntamente al salario contrattuale dello specializzato super. A livello di istituti contrattuali incide ai fini della tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

L'importo di cui sopra assorbe, sino a concorrenza, ogni e qualsiasi trattamento economico individuale comunque denominato, eventualmente riconosciuto dalle aziende.

Le tabelle concernenti, questo particolare salario sono redatte dalle Organizzazioni stipulanti.

La figura del quadro/operaio non rileva ai fini I.N.P.S. per la determinazione delle retribuzioni medie delle Provincie di Firenze e Prato.

Operai florovivaisti e semenzieri

E' il capo giardiniere o capo vivaista, operaio specializzato che svolge non solo le mansioni proprie del giardiniere o vivaista ma che sa anche tracciare e sistemare con l'ausilio di disegni e planimetrie parchi e giardini e provvede alla consegna di prodotti agli acquirenti nonché ricevere ed annotare le ordinazioni e che abbia alle proprie dirette dipendenze almeno due operai specializzati.

In ambito di quanto sopra, dispone per il lavoro degli altri operai dell'azienda o di parte di una, essendone responsabile e rispondendo direttamente dei risultati; provvedendo a determinare anche eventuali turni, verificando, comunque gli orari e lo svolgimento del lavoro e redigendo apposita nota, ai fini delle ore individuali presentate.

Trattandosi di particolare, specifico, lavoro che assume anche caratteristiche di discontinuità, l'orario contrattuale di lavoro di cui all'Art. … (ex 13) , è distribuito, a discrezione dell'operaio in una fascia oraria di 14 ore al giorno.

Il conferimento dell'incarico di quadro/operaio, essendo rapporto fiduciario, deve risultare da apposito atto sottoscritto direttamente dalle parti individuali.

Per lo svolgimento dell'incarico innanzi descritto, nell'arco di validità del presente C.I.L. spettano Euro 0.94675 orarie pari ad Euro 160.00 da computarsi congiuntamente al salario contrattuale dell'operaio specializzato super. A livello di istituti legali e contrattuali incide

solamente ai fini della tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

L'importo di cui sopra assorbe sino a concorrenza ogni e qualsiasi trattamento economico individuale, comunque denominato eventualmente riconosciuto dalle aziende.

Le tabelle concernenti questo particolare salario sono redatte dalle Organizzazioni stipulanti.

La figura del quadro/operaio non rileva ai fini I.N.P.S. per la determinazione delle retribuzioni medie delle Provincie di Firenze e Prato.

DOC. n° 6

L'Art. 24 del C.I.L. 18 novembre 2004, e sostituito dal seguente:

ART. ……. - Trattamento economico operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri

- Salario contrattuale:
Il salario contrattuale è costituito da:
1) Paga base interprovinciale;
2) Contingenza;
3) E.D.R.;
4) Salario Integrativo congelato.-

- Paga:
La paga è fissata ad ora.

La paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per 6,50 e quella mensile moltiplicando paga oraria per 169.

La paga verrà corrisposta mensilmente, come previsto dall'art. ……. (ex art.28 C.I.L.) del presente contratto, e sarà commisurata alle ore e giornate effettivamente lavorate con contestuale erogazione degli altri importi concernenti la retribuzione ed i vari istituti economici, secondo quanto stabilito dagli specifici articoli del presente contratto.

- Retribuzione:
Ai fini del presente contratto gli elementi che costituiscono la retribuzione per gli operai a tempo indeterminato sono:
a) Salario contrattuale;
b) Eventuali aumenti di anzianità;
c) Indennità sostitutiva dell'abitazione (escluso operai florovivaisti e semenzieri) che incide, a livello di istituti economici contrattuali, solo ai fini del computo di 13^ mensilità, 14^ mensilità e Trattamento di fine rapporto.

Per gli operai con contratto a tempo determinato (avventizi) gli elementi che costituiscono la retribuzione oraria ai fini del presente contratto sono:
- salario contrattuale ;
- 3° elemento.

Il 3° elemento, quale equivalente degli istituti riconosciuti agli operai con rapporto a tempo indeterminato, come le festività nazionali ed infrasettimanali, le ferie, la 13^ mensilità, la 14^ , ecc. dei quali non possono usufruire direttamente a causa della precarietà del rapporto, è fissato nelle percentuali previste dall'art. 45 del CCNL 6 luglio 2006 .

In merito alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) agli operai a tempo determinato, le parti convengono, in deroga a quanto stabilito dall' art. 54 del CCNL 6 luglio 2006, di applicare nelle Provincie di Firenze e Prato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, per l'intera validità del presente contratto collettivo, le disposizioni di cui all'Accordo Sindacale Provinciale del 16 aprile 1992 (vedi allegato n. … (ex 5) C.I.L.), salvo le destinazioni di cui all'art.56 del citato CCNL 6 luglio 2006 o ad altri fondi di previdenza complementare.- Pertanto le tabelle per gli operai a tempo determinato in vigore con il presente contratto collettivo, sono redatte secondo il disposto del sopracitato accordo sindacale provinciale; esso accordo vale pure per la determinazione, ai fini INPS, delle retribuzioni medie delle Provincie di Firenze e Prato. Ciò

esclude anche l'applicazione, nell'arco di validità del presente contratto collettivo, di quanto stabilito dall'Accordo Sindacale Nazionale del 31 luglio 1992 riportato in allegato n. 8 del CCNL 6 luglio 2006.

Salario

Le retribuzioni dovute agli operai con decorrenza dal 1° maggio 2008 sono quelle risultanti dalle tabelle riportate in allegato al presente contratto.

Con il presente contratto collettivo sono stati concordati i seguenti **aumenti** salariali:

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
- Operaio Comune:	€ 0,47337 /orari;	€ 0,47337 /orari;
- Operaio Qualificato:	€ 0,53255 /orari;	€ 0,53255 /orari;
- Operaio Specializzato:	€ 0,59171 /orari;	€ 0,59171 /orari;
- Operaio Spec. Super:	€ 0,60948 /orari.-	€ 0,60948 /orari.-

Tali aumenti sono corrisposti nel modo seguente:

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
Dal 1° maggio 2008:		
- Operaio Comune:	€ 0,24260 /orari;	€ 0,24260/orari;
- Operaio Qualificato:	€ 0,26923 /orari;	€ 0,26923/orari;
- Operaio Specializzato:	€ 0,29585 /orari;	€ 0,29585/orari;
- Operaio Spec. Super:	€ 0,31065 /orari.-	€ 0,31065/orari.-

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
Dal 1 gennaio 2009:		
- Operaio Comune:	€ 0,12130 /orari;	€ 0,12130 /orari;
- Operaio Qualificato:	€ 0,13462 /orari;	€ 0,13462 /orari;
- Operaio Specializzato:	€ 0,14793 /orari;	€ 0,14793 /orari;
- Operaio Spec. Super:	€ 0,15533 /orari.-	€ 0,15533 /orari.-

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
Dal 1 luglio 2009:		
- Operaio Comune:	€ 0,10947 /orari;	€ 0,10947 /orari;
- Operaio Qualificato:	€ 0,12870 /orari;	€ 0,12870 /orari;
- Operaio Specializzato:	€ 0,14793 /orari;	€ 0,14793 /orari;
- Operaio Spec. Super:	€ 0,14350 /orari.-	€ 0,14350 /orari.-

Agli operai alle dipendenze delle aziende alla data di stipula del presente contratto, purché assunti precedentemente al 1 aprile 2008, viene riconosciuta una "*una tantum*" a titolo di carenza contrattuale pari ad euro 50,00, da corrispondere contestualmente alle retribuzione del mese di maggio 2008.

Salario per particolari operazioni :

Agli operai a tempo determinato, addetti ad operazioni di raccolta, nei periodi come sotto indicati, si applicano le seguenti retribuzioni orarie lorde omnicomprensive anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, a valere ad ogni effetto contrattuale e di legge.

UVA , TABACCO E FRUTTA:
Anno 2008 - € 7,00;
Anno 2009 - € 7,30 .-

Per il biennio 2008 e 2009, le retribuzioni di cui sopra saranno determinate dalle parti, che all'uopo si incontreranno specificatamente in riferimento al rinnovo del contratto collettivo nazionale del 6 luglio 2006.

Periodi di raccolta:
- Frutta – (Tutte le varietà): dal 1 maggio al 30 settembre;
- Tabacco – dal 15 agosto al 15 ottobre;
- Uva – dal 15 settembre al 31 ottobre.

I periodi di cui sopra sono indicativi e possono subire degli scostamenti solo ed unicamente in rapporto all'effettivo andamento stagionale ed a reali esigenze di produzione, per l'inizio o il termine dell'esclusiva operazione di raccolta.
Il salario di cui sopra non si applica agli operai a tempo determinato che abbiano lavorato presso lo stesso datore di lavoro, per lavori e periodi diversi dalle operazioni di raccolta individuate nel presente articolo, almeno 35 giornate nell'arco nei 12 mesi. Il computo delle 35 giornate nei 12 mesi avverrà a far tempo dal 1° novembre dell'anno precedente per terminare il 31 ottobre dell'anno in corso.

Salario variabile o per obiettivi (premio di produttività interprovinciale ad personam)

Le Parti concordano di mantenere, per l'arco di validità del presente contratto collettivo, erogazioni salariali, quali premi di produttività interprovinciali ad personam (salario variabile o per obiettivi) di cui alla legge nazionale n°135/1997, strettamente correlate a risultati da conseguire nella realizzazione di programmi, unitamente definiti, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, legati all'andamento dei settori produttivi della realtà interprovinciale.

Le erogazioni avranno conseguentemente la caratteristica di variabilità di ammontare e la non determinabilità a priori.

Entro il 31 dicembre 2008, verrà costituito l'Osservatorio Interprovinciale, a norma art. 4, punto 8), del presente C.I.L., che avrà tra i propri scopi primari quello di verificare la sussistenza delle condizioni per l'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam nell'ambito delle Provincie di Firenze e Prato.

Detto Osservatorio dovrà reperire dati globali su almeno tre elementi significativi dell'andamento dell'agricoltura interprovinciale :
- stato della manodopera con riferimento ai lavoratori occupati e dalle giornate lavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione quantificandone le percentuali;
- andamento del mercato all'ingrosso dei prodotti , verificando le contrattazioni e i quantitativi, e ricavandone delle percentuali in più o in meno ;
- prezzi dei prodotti, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali.

Altri parametri significativi potranno essere individuati direttamente dall'Osservatorio, il quale dovrà anche determinare l'incidenza dei riferimenti sopra citati.

L'Osservatorio, potrà richiedere dati e quant'altro occorrente per il proprio operato a tutti gli Enti Pubblici e privati che ne siano in possesso ed avvalersi della collaborazione dell'Università degli studi di Firenze .

L'Osservatorio dovrà presentare le risultanze delle proprie ricerche entro il 31 ottobre dell'anno solare di riferimento.
Tali risultanze saranno utilizzate dalle parti firmatarie del presente contratto, ai fini dell'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam.
Il premio di produttività interprovinciale ad personam, nel caso l'Osservatorio dichiari la sussistenza degli elementi per la sua corresponsione, sarà erogato nel mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento e sarà commisurato sino ad un valore massimo orario così definito:

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
- operaio comune	€ 0,11951/orari;	€ 0,12130/orari;
- operaio qualificato	€ 0,13340/orari;	€ 0,13552/orari;
- operaio specializzato	€ 0,14814/orari;	€ 0,15049/orari;
- operaio specializzato super	€ 0,15339/orari.-	€ 0,15578/orari.-

Tale salario variabile compete agli operai (OTI e OTD), per ogni ora ordinaria, concretamente prestata e regolarmente retribuita nell'anno solare di riferimento, compreso l'infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, come risultante dalle buste paga mensili e che abbiano effettuato, sempre nell'anno solare di riferimento, presso la stessa azienda, oltre 51 giornate di effettivo lavoro.
Per l'anno 2008, il premio di produttività interprovinciale ad personam avrà il seguente valore base orario da erogarsi ad ogni operaio, come sopra specificato:

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
- operaio comune	€ 0,05975;	€ 0,06065;
- operaio qualificato	€ 0,06670;	€ 0,06776;
- operaio specializzato	€ 0,07407;	€ 0,07524;
- operaio specializzato super	€ 0,07670.-	€ 0,07789.-

Per l'anno 2009, il premio di produttività interprovinciale *ad personam* avrà il seguente valore base orario da erogarsi ad ogni operaio, come sopra specificato:

Operai agricoli e forestali		**Operai florovivaisti e semenzieri**
- operaio comune	€ 0,08963;	€ 0,09098;
- operaio qualificato	€ 0,10005;	€ 0,10164;
- operaio specializzato	€ 0,11110;	€ 0,11286;
- operaio specializzato super	€ 0,11504.-	€ 0,11683.-

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato, aventi diritto, percepiranno il premio di cui trattasi, contestualmente all'ultimo periodo di paga erogata dall'azienda nell'anno.

Per gli anni 2008 e 2009, l'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam compete agli operai di aziende a prevalente indirizzo vitivinicolo, oleario, orticolo, florovivaistico e semenziero, comprese quelle di cui sopra, che svolgono anche attività agrituristica.

Il salario variabile di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, ogni premio ed indennità similare, volontariamente o per accordo individuale eventualmente già erogati dal datore di lavoro, anche in forma forfettaria; non incide in alcun istituto legale o contrattuale previsto dal presente contratto e non è riconducibile alla nozione di retribuzione prevista da questo articolo … C.I.L.; non si prende

in considerazione per la rilevazione delle retribuzioni medie delle provincie di Firenze e Prato ed è soggetto a decontribuzione, come stabilito da norma di legge.

DOC. n.7

L'art. 29 del C.I.L. 18 novembre 2004, è sostituito dal seguente :

ART. … - Diarie - Rimborsi spese - Rimborsi per spostamenti in azienda

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 51 del C.C.N.L. 6 luglio 2006 si stabilisce che è facoltà delle parti individuali di concordare preventivamente in forma forfetaria i rimborsi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 51 stesso .

Rimborsi spese per spostamenti in azienda

Il lavoratore deve presentarsi all'inizio dell'orario lavorativo al centro aziendale oppure sul luogo di lavoro in precedenza indicato, nell'ambito della stessa unità produttiva organica.

Nel caso che l'azienda richieda spostamenti dal centro aziendale al posto di lavoro o viceversa, o da posto di lavoro a posto di lavoro, e non metta a disposizione un proprio mezzo, agli operai spetterà un rimborso delle spese sostenute nella seguente misura, dal 1° giugno 2008 :

- per i primi 5 chilometri (andata e ritorno) nessun rimborso ;
- per spostamenti superiori a 5 chilometri in rapporto al mezzo impiegato:
- motoveicolo € 0,15 a chilometro ;
- per autoveicolo € 0,30 a chilometro .

In alternativa a quanto sopra le Parti possono convenire un rimborso forfetario .

Fermo restando quanto sopra, qualora il luogo di inizio lavoro sia in altra unità produttiva organica, del medesimo datore di lavoro, è dovuto, al lavoratore che utilizza il proprio mezzo, un rimborso chilometrico, dello stesso importo unitario innanzi indicato, da conteggiare sulla distanza più breve tra il centro aziendale e la citata l'unità produttiva organica.

I rimborsi di cui sopra dovranno essere corrisposti nel mese di riscontro.

Al primo gennaio di ogni anno le tariffe concordate per l'autoveicolo saranno modificate in ragione di un quinto delle variazioni intervenute sul prezzo dei carburanti.

La tariffa di rimborso per il motoveicolo é la metà di quella dell'autoveicolo .

DOC. n° 8

L'Art. 34 del CIL del 18 novembre 2004 è sostituita dalla seguente:

ART. … - Malattia ed infortunio operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri

Dal 1° gennaio 2009 agli operai agricoli, forestali privati, e florovivaisti e semenzieri, assenti dal lavoro per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, è garantito un trattamento economico pari al 100% del salario tabellare di qualifica, previsto dall'art. … (ex 24) del presente contratto interprovinciale.

Durante il periodo di carenza sarà assicurato agli operai di cui sopra un trattamento economico complessivo pari al 100% del salario tabellare di qualifica per le malattie e gli infortuni, sul lavoro e non, che si protraggano continuativamente oltre 8 giorni.

Concorrono a formare il suddetto trattamento economico le indennità corrisposte da INPS, INAIL e FIMI (Fondo Integrativo Malattie ed Infortuni).

Il trattamento economico è a totale carico degli Istituti previdenziali e del Fondo Integrazione Malattie ed Infortuni (F.I.M.I.), salvo quanto previsto dall'art.4 della legge 19.1.1963, n.15.-

In caso di malattia od infortunio l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.

In caso di mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà in base all'art.6 della legge 20 maggio 1970, n.300 di far eseguire controlli durante la malattia o l'infortunio dell'operaio a mezzo Ispettori dell'INPS o dell'INAIL.

L'operaio con contratto a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia o l'infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall'infortunio.

In caso di ricaduta della stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'operaio con rapporto d tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un ultimo periodo di giorni 60.

Trascorso il termine di conservazione del posto e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto del rateo della 13^ e 14^ mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia debitamente certificato, potrà usufruire, previa richiesta scritta, esplicitamente accettata dall'azienda, di un periodo di aspettativa di durata non superiore a mesi due durante il quale non matureranno ratei di 13^ e 14^ mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto l'operaio con contratto a tempo indeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio, che gli fossero stati dati in uso.

Nel caso che l'operaio coltivi un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui é caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

DOC. n° 9

L'Art. 35 del CIL del 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente :

ART. … Fondo Integrazione Malattia e Infortuni (F.I.M.I.)

Ai fini di integrare l'assistenza di legge degli operai agricoli forestali privati, florovivaisti e semenzieri in caso di malattia ed infortunio e realizzare e potenziare i servizi di assistenza, viene istituito per il periodo di durata del presente contratto il nuovo Fondo Integrazione Malattie e Infortuni (F.I.M.I.) con decorrenza 1° gennaio 2009 .-

Il nuovo Fondo Integrazione Malattie ed Infortuni integrerà le indennità giornaliere erogate dall'INPS e INAIL, fino al raggiungimento del 100% del salario tabellare di qualifica di cui all'art. … (ex 24) del vigente contratto interprovinciale. Ai fini dell'integrazione salariale il valore giornata si ottiene moltiplicando la suddetta paga gabellare oraria per 6,50.

Il FIMI integrerà anche i tre giorni di carenza assicurativa nella misura del 100% del salario tabellare di qualifica, in caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro purché alla singola assenza si protragga continuativamente oltre l'8° giorno.

Le parti convengono che agli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, con rapporto a tempo indeterminato a cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro delle Provincie di Firenze e Prato, per le malattie ed infortuni non sul lavoro, fino a 8 giorni e comunque superiori al periodo di carenza (g.3), riconosciuti dall'INPS, sia integrato, tale periodo di carenza, per due (2), eventi morbosi od infortuni non sul lavoro, nell'arco dell'anno solare. Per quanto attiene i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'integrazione di cui sopra, sarà per un (1) intervento morboso od infortunistico non sul lavoro nell'arco dell'anno solare. Presupposti per tale diritto: la costanza del rapporto di lavoro, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente per almeno 101 giornate di lavoro, ovvero aver raggiunto 101 giornate di lavoro nel corso dell'anno relativo all'evento morboso od infortunistico non sul lavoro. La certificazione di quanto sopra deve essere fornita dal lavoratore al Comitato di Gestione F.I.M.I., che, a sua volta dovrà verificarlo con i dati INPS .-

In caso di infortunio sul lavoro, purché la singola assenza si protragga oltre l'8° giorno, il FIMI integrerà per i primi tre giorni la differenza fra quanto direttamente corrisposto dall'azienda ed il 100%del citato salario tabellare di qualifica.

Il detto Fondo è costituito da un contributo a carico del datore di lavoro e degli operai, rapportato alle giornate di effettivo lavoro prestato nell'Azienda.

Al pagamento del contributo globale, compreso quello dovuto dagli operai, sono tenuti i datori di lavoro che avranno diritto alla rivalsa all'atto del pagamento della retribuzione della quota di spettanza dell'operaio.

Le entità dei rispettivi contributi e le relative modalità circa la riscossione e la erogazione a favore degli aventi diritto, sono stabilite dalla convenzione stipulata in data 22 maggio 2008 che é parte integrante dell'attuale contratto (vedi allegato n. … C.I.L.).

NOTA A VERBALE 1

Relativamente alle integrazioni di cui all'art.34, del C.I.L. , per i lavoratori ai quali non viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli, forestali privati, e florovivaisti e semenzieri a cui il presente Contratto Interprovinciale di Lavoro fa riferimento, le Parti stabiliscono che il comitato di gestione F.I.M.I. predisponga apposita convenzione da sottoscrivere con gli interessati.

Nel predisporre gli schemi tipo di convenzione il Comitato di Gestione è altresì impegnato a valutare e deliberare le modalità di adesione, l'entità delle prestazioni, l'importo del contributo integrativo e le modalità del versamento.

Il Comitato di Gestione è anche impegnato ad una attenta verifica degli sviluppi sia dal punto di vista dell'aumento o diminuzione della morbilità, per effetto delle prestazioni introdotte dalla nuova normativa di cui al presente Contratto Interprovinciale, che dagli effetti economici sulla gestione del Fondo .

NOTA A VERBALE 2

Al fine di accelerare al massimo la tempistica affinché l'operaio a tempo determinato acceda alle indennità erogate dall'INPS e dal FIMI, i datori di lavoro sono impegnati a redigere e presentare all' INPS stesso, la modulistica di loro competenza entro sette giorni dal ricevimento del certificato medico o documento equipollente.
In tale contesto le parti concordano di chiedere incontri periodici all'INPS per verificare il tempo di liquidazione e la possibilità di una accelerazione delle pratiche da parte dell'istituto stesso.

DOC. n.°10

L’art. 36 del C.I.L. 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

ART. …- Cassa Integrazione Salari.

La Cassa Integrazione Salari (C.I.S.O.A.) di cui alla legge 8 agosto 1972, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere richiesta dalle Aziende agricole nei casi previsti dalle disposizioni di legge e dalle circolari esplicative INPS, nonché per tutte le altre circostanze derivate da accordi sindacali tra le parti.

In quest'ultimo caso i rappresentanti delle parti stesse in seno alla Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Salari terranno conto di quanto stabilito dagli accordi raggiunti e sottoscritti dalle Organizzazioni:

Quando le Aziende facciano ricorso per tutti o parte dei propri dipendenti operai con contratto a tempo indeterminato alle sospensioni di cui sopra, il trattamento economico sarà il seguente:

a) per le giornate ammesse a Cassa Integrazione il trattamento è quello previsto dalla legge 8 agosto 1972 n.457; le aziende provvederanno all'integrazione della differenza fra quanto corrisposto dalla C.I.S.O.A. e la paga tabellare di qualifica spettante all'operaio;
b) A seguito della presentazione di regolare domanda di C.I.S.O.A. all’INPS, l’importo spettante al lavoratore a carico dell’Istituto verrà erogato direttamente dall’Azienda previo rilascio, da parte dell’INPS stesso al datore di lavoro, di apposita autorizzazione all’anticipazione, provvedendo a compensarlo, in sede di primo versamento utile per versamenti previdenziali (DM10) ovvero a seguito di successiva esposizione di quanto erogato sul DMAG;

c) per le giornate eventualmente non riconosciute dalla Cassa Integrazione, esclusi i casi previsti dall'art.9 della legge 8 agosto 1972, n.457, per i quali non è riconosciuto alcun trattamento sostitutivo, sarà corrisposta l'intera retribuzione e le aziende provvederanno al recupero delle ore di lavoro, secondo quanto stabilito dal presente contratto interprovinciale. Il recupero sarà effettuato a decorrere dalla data di notifica da parte dell'Istituto assicuratore del mancato accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i casi previsti dalla legge 15 giugno 1984, n.240, e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce che le imprese effettuino le comunicazioni per la consultazione sindacale, concernenti la durata della sospensione o della riduzione ed il numero dei lavoratori interessati, alle Organizzazioni sindacali territoriali o provinciali stipulanti il presente contratto interprovinciale.

La comunicazione da parte dell'Azienda, deve avvenire per tramite l'Organizzazione professionale provinciale alla quale aderisce o conferisce mandato stipulante il presente contratto.

Ai fini dell'integrazione salariale per C.I.S.O.A., il valore giornata si ottiene moltiplicando la paga tabellare oraria di cui all'art. … (ex 24) del presente C.I.L., per 6,50 .-

DOC. n° 11

L'art. 37 C.I.L. 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

ART. … - Anticipazioni Indennità INPS

In riferimento alle anticipazioni delle indennità di legge a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, di cui all'Art.59 C.C.N.L., 6 luglio 2006, esse avverranno secondo i tempi ed i modi stabiliti dall'Accordo Sindacale Interprovinciale del 12 febbraio 2008, depositato il 12 marzo

2008, per gli effetti di cui all'art.3, comma 11, D.L. n.318, 14 giugno 1996, convertito in legge n.402/1996, che si considera parte integrante del presente contratto (vedi allegato n. …).

DOC. n° 12

L'Art. 48 del CIL 18 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

ART. … – Deposito contratto

Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n.402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo interprovinciale (C.I.L.) – contratto di secondo livello - è stato depositato ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei termini legali prescritti, alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché alle sedi provinciali di INPS ed INAIL, a cura dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze per la

Provincia di Firenze il … … 2009 e dell'Unione Pratese degli Agricoltori per quella di Prato, il … … 2009.